

Pubblicato il 11/03/2019

N. 03141/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07974/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Silvia Sinibaldi, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Nannipieri, Paolo Sanchini, Costanza Sanchini, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Formez PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

nei confronti

Chiara Benzoni, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Grignolio, Elena Vignolini, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito per funzionari archivisti - approvazione della Commissione interministeriale Ripam nella seduta del 12.6.2017, pubblicata in data 14.6.2017 sul sito internet www.riqualificazione.formez.it, successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dalla quale emerge che la ricorrente si è classificata idonea alla posizione n. 130;
 - della circolare n. 141 datata 6.7.2017 a firma del Direttore Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale organizzazione Servizio II, avente ad oggetto “Decreto dai Direttoriale del 6/07/2017 - approvazione graduatoria generale di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista”;
 - del Decreto Direttoriale n. 946, di data 6.7.2017, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista, da inquadrare nella III area posizione economica F1, contenente la graduatoria stessa che ne costituisce parte integrante;
 - del provvedimento con cui è stato definito lo scorrimento della graduatoria, nella parte in cui mantiene la dott.ssa Silvia Sinibaldi alla posizione n. 130;
 - di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato,
- nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.2.2018:
- del Decreto Direttoriale DG-OR n. 104 del 13.2.2018 della Direzione generale Organizzazione - Servizio II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui sono stati annullati i decreti 14.9.2017 e

22.9.2017 con i relativi allegati ed è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale Funzionario Archivista da inquadrare nella III area, posizione economica F1, allegata al decreto;

- della graduatoria generale di merito allegata al D.D. n. 104 del 13.2.2018, nella parte in cui non figura il nominativo della dott.ssa Silvia Sinibaldi tra i soggetti idonei e vincitori;

- della circolare n. 38 del 14.2.2018 della Direzione Generale Organizzazione, Servizio II, del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui sono state comunicate le modalità di assunzione dei soggetti inseriti nella graduatoria;

- del messaggio di posta elettronica certificata del 23.1.2018, proveniente dalla casella concorsi@pec.formez.it e pervenuto alla dott.ssa Silvia Sinibaldi, con cui veniva comunicata l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale Funzionario Archivista da inquadrare nella III area, posizione economica F1, allegata al decreto;

- dell'art. 3, ult. co., del bando per l'assunzione di n. 95 funzionari archivisti del 19.5.2016, quale atto generale presupposto al provvedimento di esclusione, nella parte in cui lo stesso fosse interpretato nel senso di attribuire alla Commissione Ripam un potere di esclusione dei candidati "sine die", anche successivo alla pubblicazione della graduatoria finale di merito.

- del messaggio di posta elettronica del Presidente della Commissione Funzionari Archivisti del 19.10.2017, conosciuto dalla ricorrente per effetto del deposito PAT in data 16.1.2018, con cui si afferma, tra l'altro, che il diploma in archivistica dichiarato dalla dott.ssa Sinibaldi "non costituisce requisito di partecipazione e non può essere valutato come diploma di specializzazione";

- del verbale n. 42 del 6.11.2017 della Commissione Funzionari Archivisti;

- del verbale n. 226 del 27.11.2017 della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, comunicato a chi ricorre per effetto del deposito PAT in data 16.1.2018;
- del verbale n. 230 del 19.1.2018 della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam, con cui è stata deliberata l'esclusione della graduatoria del concorso RIPAM Mibact – Profilo Archivistici, per mancanza dei requisiti dei titoli di ammissione, nonché, in quanto occorrer possa, dei richiamati verbali della commissione d'esame n. 41 del 3.5.2017 e n. 42 del 6.11.2017;
- del verbale n. 43 della Commissione esaminatrice del 24.1.2018;
- del verbale n. 231 del 9.2.2018, con cui la Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam ha validato la graduatoria finale di merito;
- della comunicazione di posta certificata del 12.2.2018, con cui la Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam ha trasmesso il verbale n. 231 del 9.2.2018;
- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria definitiva “de qua” oltre al riconoscimento del diritto alla corretta valutazione dei titoli in suo possesso per il concorso di cui trattasi, oltre al risarcimento dei danni, nonché per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati il 25.9.2018:
- della circolare n. 341 prot. 27689 del 24.9.2018 avente ad oggetto: “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 95 unità di personale nel profilo professionale di funzionario Archivistico. Nomina e scelta sedi di assegnazione”;
- della circolare n. 264, prot. 23334 del 26.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, avente ad oggetto “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo

professionale di Funzionario Archivista. Nomina e scelta sedi di assegnazione”;

- della circolare n. 269, prot. 23567 del 30.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Circolare n. 264/2018 – Rettifica allegato n.1”;

- della circolare n. 274, prot. 23712 del 31.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, avente ad oggetto “Circolare concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Circolare n. 269/2018 - Rettifica allegato n.1”;

- della circolare n. 285, prot. 23945 del 2.8.2018 della Direzione Generale Organizzazione - Servizio II, avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Decreto Direttoriale 2 agosto 2018 concernente l'assunzione e l'assegnazione sedi degli idonei”;

- del Decreto direttoriale 2 agosto 2018 con il quale è stata disposta l'assunzione dei candidati di cui all'allegato n. 1 del decreto in parola per il profilo professionale di Funzionario Archivista, Terza Area, Posizione Economica F1”;

- dei contratti di lavoro, eventualmente sottoscritti con i soggetti inseriti in graduatoria, mai comunicati a chi ricorre e dal contenuto ignoto;

- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato;

nonché

per la declaratoria ed il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria definitiva “de qua” oltre al riconoscimento del diritto alla corretta valutazione dei titoli in

suo possesso per il concorso di cui trattasi,
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a rettificare la circolare n. 264/2018 e ogni
atto impugnato con il ricorso e con i motivi aggiunti, nel senso di includere
nella procedura di nomina e scelta delle sedi di assegnazione ivi prevista anche
l'odierna ricorrente, nonché all'adozione del relativo provvedimento di
riammissione di parte ricorrente in graduatoria, nella posizione che le sarebbe
spettata, nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patiti e patenti derivanti dall'illegittimo
comportamento tenuto dalla Commissione preposta e ciò sia per la mancata
retribuzione dovutale, sia per i danni arrecati alla propria immagine personale
in aggiunta alle spese sostenute e con specifica richiesta di comunicazione agli
organi preposti per la valutazione negativa derivante all'immagine della P.A. a
fronte della violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità
cui è tenuta l'Amministrazione procedente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), di
Formez PA, della Commissione Interministeriale Ripam, nonché di Chiara
Benzoni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2018 il dott. Francesco
Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato a una delle procedure concorsuali bandite dal
MIBACT per l'assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, in vari profili
professionali, e segnatamente al concorso relativo al profilo di Funzionario

Archivista, collocandosi nella posizione n. 130 della graduatoria finale di merito pubblicata il 14.6.2017.

Con il ricorso introduttivo la medesima ha contestato la propria collocazione in graduatoria, impugnandola unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.

Il ricorso si fonda su un solo motivo in diritto così rubricato:

1) violazione del principio di ragionevolezza; illogicità manifesta; violazione del principio di parità di trattamento; sviamento di potere; violazione di legge: art. 10, comma 2, protocollo addizionale al concordato tra Italia e Santa Sede del 18.2.1984; legge 25 marzo 1985, n. 121; errore nei presupposti; violazione art. 9 bando di concorso Ripam-Mibact del 19.5.2016; violazione criteri per la valutazione dei titoli Mibact-Ripam; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità.

Con i motivi aggiunti depositati il 20.2.2018, la ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria di merito approvata con il D.D. n. 104 del 13.2.2018, dalla quale essa risulta esclusa a seguito del riesame ordinato da questo Tribunale nella fase cautelare, proponendo le censure così rubricate:

1) violazione del principio di ragionevolezza - illogicità manifesta - violazione del principio di parità di trattamento - sviamento di potere; violazione di legge: art. 10, comma 2, protocollo addizionale al concordato tra Italia e Santa Sede del 18.2.1984 - legge 25 marzo 1985, n. 121 - violazione art. 2, comma 6, D.P.R. 487/94 - errore nei presupposti - violazione circolare ministeriale n. 59/1983 - violazione art. 3 e 9 bando di concorso Ripam-Mibact del 19.5.2016 - violazione criteri per la valutazione dei titoli ;Mibact-Ripam - violazione principio della par condicio concorsuale - contraddittorietà - ingiustizia manifesta - perplessità;

2) violazione del principio di ragionevolezza - illogicità manifesta - sviamento di potere; errore nei presupposti - violazione circolare ministeriale n. 59/1983 - violazione art. 3 e 9 bando di concorso Ripam-Mibact del 19.5.2016 - violazione criteri per la valutazione dei titoli Mibact-Ripam - violazione dei canoni di buona fede e correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali - contraddittorietà - ingiustizia manifesta - perplessità;

3) violazione principi di trasparenza e imparzialità - incompetenza relativa - illegittimità derivata dei provvedimenti di nomina della commissione per il profilo funzionari archivisti –

violazione art. 7 d.p.r. 16.4.2013, n. 62 – violazione art. 51 c.p.c. ;

4) accertamento del danno ingiusto - risarcimento del danno patrimoniale - risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 codice del processo amministrativo - risarcimento ai sensi degli artt. 2043, 2059 codice civile - art. 1227 c.c..

Con i motivi aggiunti depositati il 25.9.2018, la ricorrente ha infine impugnato le circolari MIBACT aventi ad oggetto la nomina e la scelta delle sedi di assegnazione, unitamente ai conseguenziali atti di assunzione, con cui l'Amministrazione risulta avere esaurito il contingente di posti riservato alle assunzioni dei funzionari archivisti.

La ricorrente chiede inoltre:

- la declaratoria ed il riconoscimento del proprio diritto ad essere inclusa nella graduatoria definitiva “de qua” nonché alla corretta valutazione dei titoli in suo possesso;
- la condanna dell'Amministrazione includere nella procedura di nomina e scelta delle sedi di assegnazione ivi prevista anche la medesima ricorrente;
- la condanna al risarcimento dei danni.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, FORMEZ PA, nonché la controinteressata Chiara Benzoni, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso, in esito all'integrazione del contraddittorio e alla concessione della misura cautelare nella forma del “congelamento” di un posto fino alla definizione del giudizio, è stato infine chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 13 novembre 2018 e quindi trattenuto in decisione.

4. La ricorrente, pur originariamente ammessa alle prove, è stata infine esclusa dal concorso, a seguito del riesame conclusivo della sua posizione, in quanto ritenuta priva del necessario requisito di ammissione.

La medesima è in possesso, per quanto qui interessa, del diploma di laurea in Filosofia, nonché di alcuni titoli.

La presente controversia si concentra essenzialmente sulla valutazione di due di essi:

- il diploma in archivistica rilasciato dalla Scuola Vaticana di Archivistica, Paleografia e Diplomatica in data 27.9.2011;
- il dottorato di ricerca in Metodologie della Ricerca etnoantropologica conseguito presso l'Università degli studi di Siena in data 3.5.2004.

L'Amministrazione ha ritenuto, da ultimo, che tali titoli fossero insufficienti a configurare il requisito di partecipazione di cui all'art. 3, lett. c) del bando di concorso:

“I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge

n.341 del 1990 in archivistica e biblioteconomia;

II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di

durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta

formazione e di studio che operano presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o titoli equipollenti

in alternativa:

I - qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990;

II - diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la

Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite

presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario

di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente”.

In particolare, la carenza rilevata attiene al requisito di cui al precedente punto II nella formulazione alternativa (in quanto il diploma di laurea della ricorrente non attiene alla materia archivistica).

L'esclusione si fonda in particolare sulla seguente motivazione:

“L'interessata è in possesso del DL in filosofia. In base alla tabella “equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, l'interessata non è in possesso della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in quanto la laurea posseduta NON è EQUIPARATA ai titoli di studio richiesti dal bando. Il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana, IN QUANTO DI DURATA ANNUALE, NON RIENTRA TRA I TITOLI EQUIPOLLENTI al diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato. IL DOTTORATO DI RICERCA NON RISULTA EQUIVALENTE ALLA MATERIA DEI BENI ARCHIVISTICI (V. DM 04.10.2000 PAG 114)”.

L'esame delle censure, proposte con il primo atto dei motivi aggiunti avverso la sopravvenuta esclusione, riveste carattere logicamente pregiudiziale.

5. Il primo motivo aggiunto ha appunto ad oggetto la questione della valutazione dei titoli validi per l'accesso.

5.1 Va anzitutto esaminato il profilo di censura che contesta in radice la previsione di titoli ulteriori rispetto alla laurea quale requisito di accesso.

Al riguardo la ricorrente fa presente:

a) che il T.U. dei pubblici concorsi (D.P.R. 09.05.1994 n. 487) prevede, all'art. 2, comma 6, che “per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”;

b) che in riferimento allo specifico concorso per l'accesso al profilo di funzionario archivista, il Ministero resistente, con accordo sindacale siglato nel 2010, aveva previsto che i candidati dovessero essere in possesso,

alternativamente, di un diploma di specializzazione o di un dottorato di ricerca;

c) che la *lex specialis* ha recepito i contenuti del citato accordo sindacale, introducendo dei requisiti ulteriori rispetto a quanto stabilito dal T.U. dei pubblici concorsi per l'accesso al profilo di Funzionario Archivista di Stato; mentre in altre procedure per l'accesso allo specifico profilo (si veda, ad esempio, la tabella 5 allegata alla circolare n. 520 del 23.12.2011, anch'essa successiva al citato accordo sindacale del 2010) l'unico requisito richiesto era quello del possesso di una laurea coerente con il profilo stesso;

d) che in questa situazione la Commissione avrebbe dovuto effettuare le proprie valutazioni tenendo presente il principio del *favor participationis*.

5.1.1 Le censure sono infondate, sulla scia di quanto già affermato dal Collegio nelle sentenze n. 6221/2018 e n. 6223/2018, aventi ad oggetto la medesima tornata di procedure di assunzione di n. 500 funzionari presso il MIBACT.

Per inquadrare correttamente la questione in linea di principio occorre fare due premesse.

La prima attiene all'ampiezza della discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nell'individuare i titoli richiesti per la partecipazione al concorso.

Detta discrezionalità è - secondo la consolidata giurisprudenza - assai ampia (cfr. Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), anche con riferimento alla possibilità di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (cfr., con riguardo alle gare, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2973/2001). Al riguardo non viene in rilievo il principio del *favor participationis* propriamente inteso, il quale opera sul piano ermeneutico delle clausole del bando (peraltro unitamente ad altri principi con i quali va bilanciato), e quindi in una fase successiva a quella volta a individuare i requisiti di partecipazione. Piuttosto si tratta, per l'Amministrazione, di fissare una soglia minima di accesso al concorso avendo riguardo, da un lato, alle caratteristiche intrinseche del posto da ricoprire;

dall'altro, alle esigenze organizzative che postulano, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento, una gestione efficiente delle procedure concorsuali. In questo ambito, il margine per un intervento del giudice amministrativo è assai limitato, ed attiene al rispetto formale della legge o a casi di palese e manifesta irragionevolezza o difetto di proporzionalità; o comunque di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

La seconda premessa concerne la necessità di valutare le clausole del bando alla stregua di un parametro *ex ante*, che tenga conto della natura di disciplina a carattere generale che esso riveste.

Non è corretto, ad avviso del Collegio, argomentare in funzione della singolarità del caso specifico, trascurando le esigenze di certezza e *par condicio* coesenziali allo stesso meccanismo concorsuale.

In concreto, l'Amministrazione individua certi titoli quali requisiti di accesso in quanto secondo l'*idquod plerumque accidit* essi precostituiscono una idonea base di partenza della selezione, in un'ottica di corretto bilanciamento delle varie esigenze sostanziali ma anche procedimentali e organizzative che vengono in rilievo. Questa operazione viene necessariamente svolta in via generale, prescindendo dalle peculiarità ipotizzabili. E ciò è vero per qualunque requisito di accesso: in via puramente ipotetica, infatti (e prescindendo dalla questione meramente "normativa" del valore legale dei titoli di studio) potrebbe immaginarsi che un soggetto non laureato possieda determinati requisiti culturali avendoli acquisiti da autodidatta o mediante una formazione extra - accademica; ma da questo non discende che le Amministrazioni, nello stabilire i requisiti di carattere generale, operino irragionevolmente qualora richiedano ai concorrenti il possesso di un diploma di laurea.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ritenuto - con l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 204 del 15 aprile 2016 e poi con l'art. 3 di ciascuno dei singoli bandi in cui si articola la complessa procedura in esame -

di chiedere agli aspiranti il possesso, unitamente alla laurea, di un secondo requisito individuato nel diploma di specializzazione o nel dottorato di ricerca ovvero in un master universitario di secondo livello di durata biennale.

Questa scelta di massima non presenta alcun profilo di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o contraddittorietà in relazione alla peculiarità della materia dei beni culturali, alle relative esigenze di specializzazione, all'esigenza di una ordinata ed "economica" gestione della procedura concorsuale (arg. ex art. 35, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001); e questo senza che venga eccessivamente ristretta la platea degli aspiranti (trattandosi di titoli comunque ampiamente diffusi ove considerati nel loro insieme).

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 35, comma 3, lett. e-ter), del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, tra i principi delle procedure di reclutamento, la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di "dottore di ricerca": questa disposizione, ancorché inserita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e quindi non formalmente vigente all'epoca dell'indizione della selezione in questione, non fa altro che confermare, in realtà, un principio di possibile rilevanza, su base discrezionale, del titolo post-laurea quale requisito di accesso non solo per la dirigenza, ma anche per altri livelli di inquadramento, che già era sancito dal riconoscimento giurisprudenziale del rilievo della discrezionalità in questa materia.

Vero è che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 199/2018 del 15 gennaio 2018, è andata in contrario avviso relativamente alla selezione attinente al profilo di Funzionario per la promozione e comunicazione.

Ma la portata di questo precedente va appunto circoscritta allo specifico profilo di cui sopra (che non viene in rilievo nella presente controversia). Nella motivazione della decisione si fa infatti riferimento all'accordo siglato in sede sindacale nel 2010 e al fatto che in esso - a differenza di altri profili - il

Ministero, in sede di stipula del citato accordo, non ha individuato alcun requisito ulteriore oltre al diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche: il che renderebbe appunto non giustificata la successiva previsione, in sede di indizione del concorso, di ulteriori requisiti (anche se, per la verità, nell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 204 del 15 aprile 2016 - limitatamente a questo profilo - era stato individuato in via alternativa un requisito di esperienza professionale).

Il Consiglio di Stato argomenta, peraltro, anche con riferimento al fatto che il concorso in esame “è stato indetto, anche in parziale deroga dei vigenti vincoli di assunzione previsti dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di una più ampia serie di misure economiche di promozione e sviluppo del patrimonio culturale, anche in considerazione della difficile situazione che lo stesso sta vivendo. Invero, la necessità di derogare ai vincoli di assunzione dettati da misure rigoriste di natura finanziaria, al fine di far fronte all'urgente bisogno di intervenire nel settore di riferimento, non pare possa ragionevolmente giustificare l'aggravamento dei criteri di ammissione al concorso, i quali devono invece essere predisposti in vista dei requisiti culturali e di professionalità richiesti dal ruolo da ricoprire, indipendentemente dal contesto economico finanziario che caratterizza l'epoca di indizione del concorso”.

Ma questo argomento, nel riconoscere la rilevanza dei requisiti culturali e di professionalità, nulla aggiunge in realtà ai profili di discrezionalità sopra rilevati. Ed anzi la previsione di questa normativa speciale depone in senso opposto, proprio con riferimento alla questione della rilevanza della disposizione dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui “Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”. Va infatti ricordato, a questo riguardo, che l'art. 70, comma 13, del D. Lgs. n. 165/2001, nel ribadire la perdurante rilevanza di tale

regolamento, consente nondimeno che “la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”.

Nel caso di specie, è assorbente osservare che proprio la normativa dell'art. 1, comma 329, della richiamata legge n. 208/2015 rinvia, per disciplina della selezione in questione, a un apposito “decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; decreto che nella specie (peraltro <<sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 24 marzo 2016>>) ha previsto il requisito in questione senza essere vincolato alla menzionata previsione di cui al D.P.R. n. 487/1994.

5.2 Venendo alla questione dei titoli di specializzazione, la parte ricorrente sostiene in primo luogo che i diplomi di specializzazione previsti dall'art. 3 del bando non presuppongono necessariamente il possesso di una laurea e non devono necessariamente essere biennali.

5.2.1 Quanto al primo punto, la ricorrente fa presente che il diploma di specializzazione presso le Scuole di Archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è conseguibile anche dai soggetti che sono privi di laurea, ma abbiano compiuto gli studi liceali.

Secondo la ricorrente, all'epoca dell'emanazione del bando l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie prerogative, ha deciso di assimilare i titoli *post-lauream* ai diplomi terziari non universitari, con la conseguenza dell'impossibilità di qualificare come “titoli *post-lauream*” i diplomi indicati all'art. 3 del bando, e della conseguente illegittimità delle comunicazioni pervenute alla ricorrente, a mente delle quali sarebbe stato necessario, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso di un titolo di specializzazione *post-lauream*.

5.2.2 La prospettazione va disattesa per carenza di interesse.

Nel caso di specie, la ricorrente è in possesso della laurea in Filosofia conseguita il 2.10.1998 e dei successivi titoli conseguiti dopo la laurea.

Il provvedimento di esclusione non presuppone la considerazione della natura intrinseca delle specializzazioni (ossia se esse siano conseguibili o meno anche a prescindere dalla laurea).

L'esclusione, correttamente interpretata in relazione alle disposizioni del bando, si fonda semplicemente sul rilievo che la ricorrente è priva della laurea specifica di cui alla prima parte dell'art. 3), lettera c) del bando (in *archivistica e biblioteconomia*).

Conseguentemente, essendo ella in possesso di altra laurea (Filosofia) pacificamente non equiparabile ad una laurea specifica, si applica appunto la formulazione alternativa del requisito, che integra la laurea con i necessari diplomi specifici della materia (*“diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente”*).

Sotto il medesimo profilo va disatteso anche il profilo di censura relativo al requisito della laurea di cui alla lettera C del motivo in questione.

5.3 Il punto relativo alla biennialità va considerato nel contesto della questione della valutazione del diploma di archivistica della Scuola Vaticana.

La ricorrente sostiene al riguardo quanto segue:

a) la valutazione dell'equipollenza del titolo posseduto dalla dott.ssa Sinibaldi (diploma in archivistica conseguito presso la Scuola Vaticana) è sottratta alla discrezionalità della Commissione, trattandosi di un titolo munito espressamente di validità per l'ordinamento italiano per espressa previsione normativa, di rango super-primario (art. 10 degli accordi di Villa Madama), e la cui validità era stata confermata, in generale e senza alcuna riserva, dallo stesso Ministero nella risposta alla FAQ n. 26 : *“In generale i titoli accademici*

conseguiti presso istituzioni formative della Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato Italiano a norma dell'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense”;

b) è estranea a detta valutazione di equipollenza la considerazione del requisito della biennialità, neppure previsto dalla lettera della previsione del bando né richiamato nel parere del Consiglio Universitario nazionale del 4.5.2016;

c) l'art. 63 dello Statuto della Scuola Vaticana dispone che *“la scuola superiore, a livello universitario, forma gli operatori che a vario livello sono attivi nel campo archivistico e rilascia diplomi riconosciuti in special modo dallo Stato Italiano”;*

d) già la circolare n. 59 del 18.3.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici aveva chiarito come tutti i titoli rilasciati dalla Scuola eretta presso l'Archivio Segreto Vaticano *“debbono considerarsi perfettamente equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole esistenti presso gli Archivi di Stato”;*

e) nell'ambito della stessa procedura per l'assunzione di 500 funzionari, il Ministero (e per esso la Commissione preposta) - con violazione anche del principio di parità di trattamento - ha pertanto espressamente riconosciuto, per il profilo dei funzionari bibliotecari, la validità e l'ammissibilità del diploma di specializzazione annuale, mentre per la ricorrente, inserita nella graduatoria dei funzionari archivisti, lo stesso titolo risulterebbe del tutto inidoneo ad attribuire punteggio.

5.3.1 La Commissione di esame ha preso le mosse dalle seguenti considerazioni:

a) con riferimento al diploma rilasciato dalle Scuole di alta formazione e di studio operanti presso gli Archivi di Stato - diploma previsto dal bando tra i titoli specialistici ai fini della partecipazione alla selezione - tutte le 17 Scuole presenti sul territorio nazionale prevedono corsi di durata esclusivamente biennale, mentre i diplomi della Scuola Vaticana di archivistica, paleografia e

diplomatica sono rilasciati a conclusione di due tipologie di corsi: uno di durata annuale (quello conseguito dalla ricorrente) e l'altro di durata biennale;

b) nonostante che i diplomi rilasciati dalla Scuola Vaticana siano riconosciuti dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 40 del Concordato del 1929 rientrante nei cosiddetti "Patti Lateranensi", nonché dall'art. 10 comma 2 dell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 18 febbraio 1984 e della successiva Legge di Ratifica n. 121 del 1985, non si rinvengono atti o fonti che consentano il riconoscimento del diploma annuale come titolo equipollente a quelli, di durata biennale, indicati dal bando di concorso come requisito d'accesso alla selezione per il profilo di Funzionario Archivistista;

c) comunque nessun candidato in possesso del titolo annuale rilasciato dalla Scuola Vaticana ha provveduto a indicare, come invece prescritto espressamente dall'art. 3 del bando, il provvedimento specifico di equipollenza.

5.3.2 I profili di censura sono infondati.

Nella specie occorre riconoscere che la disposizione del bando non prevede il requisito della biennialità dei diplomi.

Ma in realtà, nel caso in esame viene piuttosto in rilievo una valutazione di equipollenza del diploma annuale vaticano ai diplomi previsti espressamente dal bando (*diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti*).

Sotto il profilo formale/legale occorre far riferimento alla L. 25 marzo 1985, n. 121 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*) e segnatamente all'art. 10, comma 2, dell'Accordo ivi allegato:

"2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia”.

Ora, è decisivo rilevare che detta equipollenza, pur sancita normativamente in via generale (e in quanto tale richiamata dall’Amministrazione nella risposta alla FAQ n. 26), non operi automaticamente, ma suppone un apposito provvedimento di riconoscimento del titolo nell’ordinamento italiano.

Al riguardo va richiamata l’importante pronuncia del T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 22 aprile 2016, n. 2133, secondo la quale:

- *“Nell’ordinamento giuridico italiano resta valida per i titoli accademici ecclesiastici la disciplina prevista nell’art. 10, comma 2, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e nell’”Intesa di prima attuazione” del 25 gennaio 1994, e rimane, pertanto, in capo al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza per il loro riconoscimento. Questo accordo prevede che i titoli accademici di baccalaureato e licenza in teologia e sacra scrittura conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti a richiesta degli interessati rispettivamente come diploma universitario e come laurea tramite decreto ministeriale su conforme parere del Consiglio Universitario nazionale.*

A tal fine occorre un previo accertamento della parità della durata del corso di studio seguito a quello dell’ordinamento italiano per i titoli di pari livello e la verifica dell’avvenuto superamento da parte dell’interessato di un numero di esami pari a non meno di tredici annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario e non meno di venti annualità per quelli da riconoscere come laurea.

Occorre dunque una specifica procedura da seguire per il riconoscimento di detti titoli di studio che nella specie non risulta effettuata dalla ricorrente, come correttamente rilavato dalla commissione esaminatrice”.

Ad avviso del Collegio l’avverbio “parimenti” di cui alla seconda parte dell’art. 10, comma 2 dell’Accordo, implica un’analogia di regime giuridico, la quale comporta che da detto riconoscimento, necessario per i titoli accademici in teologia e Sacra Scrittura, non si possa prescindere per i diplomi (genericamente indicati come) conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

E' vero, peraltro, che per i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche è intervenuta apposita intesa approvata con D.P.R. 2/2/1994 n. 175, il quale dispone all'art. 2 quanto segue:

“I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede”.

Detta intesa non si è limitata a stabilire quali discipline ecclesiastiche siano passibili di riconoscimento, ma ha anche stabilito a tal fine un'apposita procedura.

Il Collegio ritiene quindi che, anche qualora si vogliano ritenere automaticamente passibili di riconoscimento tutti i diplomi rilasciati dalle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia, non potrebbe comunque prescindere da un provvedimento espresso alla stregua di tutti gli altri titoli esteri, secondo le procedure vigenti.

In linea generale, esistono infatti nell'ordinamento le procedure di riconoscimento o declaratoria di equivalenza/equipollenza dei titoli di studio, affidate:

- al MIUR o alle Università per quanto attiene all'equivalenza “accademica” dei titoli;

- ai Ministeri competenti per materia per quanto concerne il riconoscimento dei titoli abilitanti allo svolgimento di professioni regolamentate;
- alla P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A., ai fini della partecipazione a concorsi.

Nella specie nessuna di queste procedure risulta essere stata seguita, come ha correttamente rilevato la stessa amministrazione nel richiamare l'art. 3 del bando, nel quale si dispone che *“possono presentare domanda anche i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equivalente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l'equivalenza stessa mediante la presentazione del provvedimento che la riconosce all'atto della domanda che invierà al Formez a mezzo posta elettronica certificata - concorsi@pec.formez.it entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purché sia stata attivata la procedura per l'emanazione del Decreto di cui al citato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso, il candidato dovrà dimostrare l'avvio della procedura inviandone prova a mezzo posta elettronica certificata - concorsi@pec.formez.it entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'emanazione del provvedimento sarà cura del candidato indicarne gli estremi al Formez”*.

Va osservato che detta procedura, che riguarda primariamente i cittadini esteri, è richiamata dal bando con riferimento ai titoli esteri in generale.

Essa andava quindi applicata anche con riferimento al titolo in questione, proprio perché la disposizione contenuta nell'Accordo tra Italia e Santa Sede non è sufficientemente specifica e mancano ulteriori intese attuative al riguardo.

Non si può ammettere, infatti, che il riconoscimento sia globale e generico senza riferimento alle tipologie e ai rispettivi percorsi di studio, proprio al fine di stabilire un ragionevole regime di equivalenza.

Infine, è vero che (secondo TAR Puglia - Bari, sez. I, 21 maggio 2014, n. 628), ove un procedimento selettivo ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente, può, secondo una parte della giurisprudenza, procedersi ad una valutazione di equipollenza sostanziale, in via amministrativa, dei titoli (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 3.10.2005, n. 5245; ma, in senso contrario, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 12.11.2007, n. 11119; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 25.5.2007, n. 886); se invece il procedimento richiede, come requisito di ammissione, tassativamente, un determinato titolo di studio, siffatta determinazione dell'Amministrazione può essere eterointegrata solamente dalla equipollenza disposta *ex lege* (cfr. in termini, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 10.4.2008, n. 6364).

Ma nella specie il Collegio non ritiene che tale valutazione possa essere effettuata dalla Commissione sulla base del semplice riferimento all'annualità/biennalità, nonostante quanto ritenuto dalla giurisprudenza richiamata nella menzionata pronuncia del Tar Puglia; e ciò proprio in quanto a tanto osta il carattere non italiano del titolo di studio, che postula una valutazione di ingresso nell'ordinamento compiuta nelle competenti sedi amministrative e non di volta in volta in sede concorsuale.

Sono quindi superflue in questa sede le ulteriori considerazioni comparative in ordine ai corsi di studio in questione.

6. Quanto al dottorato di ricerca, la ricorrente censura la valutazione operata dal Formez, secondo la quale non risulta dimostrata l'equivalenza dello stesso alla materia dei beni archivistici, e sostiene:

- che il richiamo al d.m. 4.10.2000 non è pertinente, in quanto la disciplina delle affinità tra i settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato D del D.M. 4.10.2000 rilevano “*ai soli fini ed effetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117*” (art. 1), e cioè in relazione alle “*valutazioni*

comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario”: procedure che non hanno niente a che vedere con il concorso per l’assunzione dei Funzionari archivisti;

- che non è corretto sostenere che il dottorato di ricerca in *Discipline demo-etno-antropologiche*, conseguito dalla ricorrente presso l’Università di Siena, con una ricerca dottorale in tema di “*valorizzazione degli archivi anagrafici della popolazione e archivi sonori*”, non abbia alcuna correlazione con il profilo professionale di Funzionario Archivista, in violazione del canone di logicità e dello stesso principio del *favor participationis* il quale, in assenza di specifiche disposizioni normative, impone alla Commissione di valutare, con adeguata istruttoria (in questo caso del tutto carente) l’attitudine del titolo a conferire al candidato la professionalità necessaria allo svolgimento di una determinata funzione all’interno della P.A..

6.1 Le censure sono infondate.

Ad avviso del Collegio, il richiamo al d.m. 4 ottobre 2000 costituisce comunque un termine di paragone imprescindibile, in via sistematico-analogica, che consente di ancorare la verifica dell’oggetto dei titoli di studio a parametri obiettivi.

Ora, l’elenco dei settori scientifico-disciplinari ricavabile dall’allegato A al medesimo d.m. indica che il settore “M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia” è inquadrato nelle discipline storiche distinto dalle materie ricomprese nelle discipline demoetnoantropologiche (M-DEA/01).

Le competenze del (sub-)settore M-STO 08, alla stregua della declaratoria di cui alla Tabella B “*riguardano sia lo studio della tradizione e dell’ordinamento dei materiali d’archivio sia lo studio degli archivi come strutture di ordinamento e conservazione del materiale tramandato, con particolare attenzione alle norme relative alla selezione, allo scarto e alle applicazioni delle tecniche di registrazione del materiale documentario. Considerano un arco cronologico che va dal tardo medioevo all’età contemporanea, con il suo fulcro nell’età moderna in cui si consolidano le tecniche e le grandi strutture della conservazione documentaria. Le competenze del subsettore bibliografia e biblioteconomia*

riguardano la storia della tradizione dei testi scritti, elaborati o tramandati su qualunque supporto, del loro ordinamento e messa in uso; riguardano altresì la realtà semantica dei documenti e lo studio della progettazione, fabbricazione, diffusione, informazione, conservazione libraria intesa come elemento costituente la storia della cultura. Il settore ha una caratterizzazione scientifica e teorica riscontrabile anche nella peculiarità metodologica di ricerche che tengono conto del triplice livello degli oggetti di studio: la realtà fisica dei documenti, quella letteraria (testuale, autorale, editoriale) e quella concettuale ricorrendo a una logica propria, servendosi tra l'altro dei linguaggi e delle tecniche informatiche”.

Con riferimento al caso di specie, il Collegio riconosce che la ricerca della ricorrente abbia comportato lo studio degli archivi della popolazione (atti di matrimonio, atti di nascita, schede anagrafiche) del Comune di Civitella Paganico e dell'area immediatamente prossima, oltre allo studio degli archivi parrocchiali del medesimo comune, con la successiva digitalizzazione degli atti di matrimonio dal 1900 al 1998, che è stata poi portata in Francia, all'E.H.E.S.S. di Parigi (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales), dove è stata rielaborata con il programma Pajek per poi essere destinata a due pubblicazioni scientifiche internazionali, in particolare sulla rivista francese “l'Homme” e sulla rivista italiana “Popolazione e Storia” della Società Italiana di Demografia Storica.

E tuttavia che il settore degli studi demo-etno-antropologici è con ogni evidenza diverso rispetto alla materia archivistica considerata nella sua valenza specialistica, come professionalità formalmente e sostanzialmente esclusiva e connotata dalle summenzionate caratteristiche. Né d'altra parte sussistono in atti elementi tali da porre in discussione la valutazione tecnica dell'Amministrazione, la quale non appare manifestamente irragionevole.

6.2 Va infine osservato che nessun rilievo hanno i profili procedurali, i quali sono superabili ai sensi dell'art. 21 - *octies* della L. n. 241/1990; né quelli di disparità di trattamento, trattandosi di materia rigorosamente vincolata.

Va solo sottolineato *ad abundantiam* che la valutabilità dei dottorati non aventi direttamente ad oggetto la materia archivistica, ai sensi dell'art. 9, ultimo

comma, del bando non è in contraddizione con quanto sopra enunciato, dato che questi dottorati restavano valutabili per coloro che fossero in possesso di diversi titoli di accesso e potessero quindi esibire quali titoli integrativi ai fini del punteggio, anche dei dottorati non specifici in materia archivistica.

6.3 Conclusivamente il primo motivo aggiunto va ritenuto infondato.

7. Il Collegio ritiene che le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo del primo atto di motivi aggiunti vadano parimenti disattese.

7.1 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l'amministrazione abbia illegittimamente riveduto il risultato concorsuale una volta approvata la graduatoria, in assenza di vizi occulti: l'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso (*“Resta ferma la facoltà della Commissione Interministeriale Ripam di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove selettive, cui i candidati sono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista”*) non può, per il principio di certezza dei rapporti giuridici, di imparzialità e buon andamento, applicarsi alla fase temporale successiva all'approvazione della graduatoria di merito.

7.1.1 La censura è infondata.

Nella specie l'Amministrazione, agendo sostanzialmente in autotutela, ha correttamente colto l'occasione dell'ordinanza cautelare per riesaminare *funditus* le posizioni dubbie (tra le quali quella della ricorrente che tra l'altro era direttamente interessata dalla pronuncia cautelare).

Tale comportamento è pienamente conforme ai principi di certezza e di tutela dell'affidamento, anche perché il lasso temporale di alcuni mesi non può essere ritenuto eccessivo, atteso anche il fatto notorio della complessità derivante dalla novità della procedura, dai contenziosi pendenti, dall'elevato numero dei partecipanti, dalle modalità organizzative del concorso.

7.2 Il terzo motivo aggiunto è volto a censurare la posizione della commissaria d'esame Prof.ssa Mariella Guercio la quale risulta essere:

1) professore ordinario in Scienze Archivistiche presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Nell'esercizio delle proprie funzioni accademiche, la Prof.ssa Guercio ricopre stabilmente l'incarico di docenza presso il corso di specializzazione biennale in "Beni archivistici e librari" organizzato presso il proprio ateneo di appartenenza: unico corso di durata biennale di livello universitario;

2) presidente del consiglio direttivo dell'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), che con una lettera del 27.12.2017 indirizzata al Ministero e diffusa pubblicamente dall'Associazione, ha sollecitato formalmente il Ministero a dare seguito alla procedura nonostante l'intervenuta sospensione della graduatoria dei funzionari archivisti pronunciata dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 17 novembre, in vista pronunciamento del Tar Lazio del successivo gennaio: in particolare, l'Associazione esponenziale (il cui segretario ha partecipato al concorso con esito favorevole), e al cui vertice è preposto un membro della Commissione d'esame, ha operato formalmente prendendo parte decisiva nei confronti del Ministero, anche nel corso dello svolgimento delle prove concorsuali (si veda, a titolo esemplificativo, la comunicazione ANAI, a firma della Presidente Prof.ssa Guercio, di data 2.8.2017).

Secondo la ricorrente la professoressa Guercio avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e dell'art. 7 d.P.R. 16.4.2013, n. 62, nella parte in cui è fatto obbligo al dipendente di astenersi "dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri (...) oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero (...) ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente" e in ogni altro caso in cui "esistano gravi ragioni di convenienza".

La violazione della richiamata disposizione si rifletterebbe sul provvedimento, mai comunicato a chi ricorre, con cui è stata nominata la Commissione per il

concorso “Funzionari Archivist”, organo la cui attività si appalesa pertanto viziata da profili di incompetenza relativa sopravvenuta, per effetto della mancata astensione di un proprio componente ai sensi delle citate norme.

7.2.1 Il motivo va disatteso avuto riguardo all’art. 21- *octies*, comma 2, della L. n. 241/1990, avendo l’Amministrazione correttamente provveduto ad attuare disposizioni normative a carattere vincolato.

8. Anche l’ultimo motivo del primo atto dei motivi aggiunti deve essere disatteso, avendo ad oggetto i profili risarcitori che nella specie non possono essere ritenuti fondati, attesa la rilevata legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

9. La rilevata infondatezza delle censure contenute nel primo atto dei motivi aggiunti comportano il consolidamento della disposta esclusione della ricorrente dal concorso.

Ne consegue l’improcedibilità:

- delle censure proposte con il ricorso introduttivo, aventi ad oggetto l’attribuzione del punteggio e la relativa posizione della ricorrente in graduatoria;
- delle censure proposte in via derivata con il secondo atto recante motivi aggiunti di ricorso.

10. Conclusivamente occorre:

- dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo;
- respingere il primo atto recante motivi aggiunti;
- dichiarare improcedibile il secondo atto recante motivi aggiunti.

11. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge il primo atto recante motivi aggiunti;

- dichiara improcedibile il secondo atto recante motivi aggiunti.

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018

con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO